REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale

Servizio Fitosanitario Regionale

PROCEDURA OPERATIVA PER IL RILASCIO DEL NULLAOSTA ALL'IMPORTAZIONE DI VEGETALI

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N° ☐

DESTINATARIO ☐

00	15-12-2014	Prima emissione			
Rev.	**Data**	**Descrizione**	**Redatto**	**Verificato**	**Approvato**

Indice

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE....3
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO....3
3. TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE E ABBREVIAZIONI....4
4. RESPONSABILITÀ....5
5. MODALITÀ OPERATIVE....7
6. SINTESI DEL PROCESSO....16
6.1 Obiettivo....16
6.2 Descrizione sintetica....16
6.3 Diagramma....18
7. ELENCO ALLEGATI....24

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura descrive le modalità da seguire per lo svolgimento delle verifiche atte a determinare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del Nullaosta all'importazione dei vegetali, prodotti vegetali e le sementi incluse nell'allegato V parte B , nell'allegato XXI del D. Lgs. 214/05 e successivi aggiornamenti e quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del titolo X dello stesso D. Lgs.

2. Documenti di riferimento

- D. Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 - Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (denominato Decreto in questa procedura).
- D.Lgs. 9 Aprile 2012 n. 84: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
- Decreto MIPAAF 19 settembre 2014: Modifica degli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive 2014/78/UE e 2014/83/UE.
- MIPAAF- Linee guida per i controlli presso i Punti di entrata.
- Direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 - Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e successive integrazioni e modifiche.
- Legge 20 aprile 1976, n. 195. - Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera.
- Decreto Ministeriale 4 giugno 1997 – "Trasferimento alle regioni del nullaosta per l'importazione di materiale sementiero originario di paesi terzi".
- Decisione 2013/92/UE del 18 febbraio 2013 concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale di imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina.
- Legge regionale 29 dicembre 2011, n.64 – Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

3. Termini, definizioni, sigle e abbreviazioni

Ai fini della presente procedura si applicano,le definizioni indicate:

Termine	***Definizione***
Centro di ispezione	Struttura situata nella stessa zona o nello stesso distretto doganale di un Punto di Entrata Designato (PED), abilitata per l'esecuzione dei controlli dei vegetali e dei prodotti vegetali in provenienza da paesi terzi, posta sotto il controllo del SFR ufficiale e situato ad una distanza operativa ragionevole dall'Ufficio centrale del Punto di entrata di appartenenza.
Condizioni previste per l'importazione	Le prescrizioni Fitosanitarie stabilite dalla normativa comunitaria per i prodotti da importare o, in assenza di tali norme, dalla normativa nazionale.
Controllo ufficiale	Qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per la verifica della conformità alla normativa in materia di vegetali e prodotti vegetali e alle norme sul sistema di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).
Destinazione doganale	La destinazione doganale di cui all'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
Importazione	L'immissione in libera pratica o l'intenzione di immettere in libera pratica vegetali o prodotti vegetali, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in uno dei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004
Importatori	Coloro che effettuano l'importazione da paesi terzi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui allegato V parte B del Decreto e che come tali sono autorizzati ai sensi dell'art. 19 del Decreto e iscritti al RUP, nonché coloro effettuano l'importazione di sementi di cui al DM 4/6/97 e dei vegetali e prodotti vegetali di cui all'Allegato XXI del Decreto.
Interessato al carico	Qualsiasi persona fisica o giuridica che, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ha la responsabilità dello svolgimento delle varie fasi previste dal regolamento in questione , nonché il rappresentante di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento.
Introduzione	L'importazione definita al punto 15 del regolamento (CE) n. 882/2004 e l'immissione di merci in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92, nonché il loro ingresso in una zona franca o in un magazzino franco quali definiti all'articolo 14, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Ispettore fitosanitario	L'Ispettore in servizio presso il Punto di entrata.
Partita	Una quantità di vegetali prodotti vegetali della stessa natura/specie, oggetto degli stessi certificati o documenti fitosanitari, o altri documenti previsti dalla legislazione fitosanitaria, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o dalla stessa parte di paese terzo;
Prodotti	I vegetali e prodotti vegetali in importazione che richiedono controlli fitosanitari in base alla norma comunitaria.
Punto di entrata	Luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci, ufficialmente riconosciuto e elencato nell'allegato VIII del Decreto.
Spedizione	Quantitativo di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci contemplato in un unico certificato fitosanitario estero a prescindere dagli altri documenti che accompagnano la merce e che sono soggetti a verifica nel corso dei controlli documentali. Per quanto riguarda i prodotti dell'Allegato XXI, occorre fare riferimento ai documenti di trasporto (Bill of Lading, Air way bill, etc), in quanto il certificato fitosanitario estero non è richiesto per tale tipologia di prodotti. Per l'importazione di legname di conifere da USA e Canada è possibile fare riferimento al certificato di segheria (Kiln Facility, Certificate of Debarking and grub hole control), qualora previsto in sostituzione del certificato fitosanitario di origine (art. 2 del Decreto).
Tipologia	Categorie merceologiche riportate nell'allegato XX, parte A, sezione I, del Decreto (fiori recisi, frutta, talee, ecc) alle quali corrispondono le diverse tariffe per i controlli fitosanitari.

4. Responsabilità

Le responsabilità delle azioni descritte in questa procedura sono rispettivamente:

L' **Importatore o il suo rappresentante in dogana** hanno il compito di:

- compilare il modulo di richiesta e il nullaosta per importazione per le parti di propria competenza;
- inviare per e-mail il modulo e la documentazione relativa alla spedizione all'indirizzo mail fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it (Porto di Livorno) fitosanitario-certificazione-pi@regione.toscana.it

(Aeroporto Pisa) o in alternativa, per via telematica, utilizzando la funzione SUD-Fitosanitario della piattaforma TPCS messa a disposizione dall'Autorità Portuale di Livorno;

- pagare la tariffa fitosanitaria ed i costi previsti dalla normativa comunitaria dando dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
- consegnare il certificato fitosanitario relativo alla spedizione o il certificato di segheria, nonché l'eventuale nullaosta sementiero in originale;
- comunicare tramite e-mail, con congruo anticipo, l'arrivo di vegetali o prodotti vegetali non inseriti nell'allegato V parte B del Decreto.

Gli **Ispettori Fitosanitari** hanno il compito di:

- ricevere i moduli di richiesta dei nullaosta e la documentazione della spedizione,
- controllare le richieste di nullaosta pervenute attraverso SUD-Fitosanitario della piattaforma TPCS,
- eseguire il controllo documentale provvedendo alle verifiche necessarie,
- richiedere l'eventuale invio della documentazione mancate o di documentazione modificata,
- determinare le modalità del controllo fitosanitario da effettuare,
- effettuare il controllo di identità della merce,
- effettuare il controllo fitosanitario della merce,
- decidere della necessità dello svuotamento del contenitore,
- avviare, se necessario, il processo di prelievo campione adottando le misure atte a garantire l'integrità della spedizione,
- bloccare il rilascio del nullaosta all'importazione e decretare l'intercettazione della merce in caso di esito negativo del procedimento,
- rilasciare il nullaosta all'importazione e l'eventuale altra documentazione necessaria in caso di esito positivo del procedimento,
- inserire nella sezione MIPAAF- SFR del portale AIDA – Servizi per l'interoperabilità dell'Agenzia delle Dogane lo stato del nullosta determinatosi a seguito della procedura di controllo eseguita,
- inserire nel sistema informativo on line Import Merci alcuni dati relativi ai nullaosta rilasciati.

L' **Impiegato Amministrativo** ha il compito di:

- completare la registrazione delle informazioni sul Sistema informativo on-line della regione Toscana denominato Import/Export Merci,
- inserire nel SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) i dati dei nullaosta rilasciati.

5. Modalità operative

I vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui all'allegato V parte B e all'allegato XXI o quelli importati ai sensi del titolo X del Decreto che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di introduzione, sono sottoposti alla sorveglianza del SFR competente per il punto di entrata ai fini dei controlli previsti per il rilascio del Nullaosta fitosanitario all'importazione.
La richiesta di emissione del Nullaosta all'importazione deve essere effettuata dall'importatore interessato al carico o dal suo rappresentante in dogana (spedizioniere), per le partite soggette a controllo fitosanitario, tramite la compilazione del MOD-01IMP - Modello richiesta nullaosta per importazione - da inviare per mail, o per fax al Punto di entrata competente entro le 24 ore antecedenti l'arrivo della merce, oppure per via telematica, utilizzando la funzione SUD - Fitosanitario della piattaforma TPCS messa a disposizione dall'Autorità Portuale di Livorno.
Nel caso in cui la spedizione comprenda vegetali o prodotti vegetali non inseriti nell'allegato V parte B del Decreto, è richiesto di comunicare l'arrivo tramite e-mail.

La Decisione 2013/92/UE prevede che, per il biennio 1 aprile 2013– 31 marzo 2015 gli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci con determinati codici di nomenclatura provenienti dalla Cina siano sottoposti a i controlli fitosanitari nel primo Punto di entrata dell'Unione Europea.
In tale evenienza la richiesta di emissione del Nullaosta all'importazione deve essere effettuata dall'importatore interessato al carico o dal suo rappresentante in dogana (spedizioniere), per le partite soggette a controllo fitosanitario, tramite la compilazione del MOD-05IMP - Modello richiesta nullaosta per importazione di imballaggi contenenti specifiche merci provenienti dalla Cina - da inviare per mail o per fax al Punto di entrata competente entro le 24 ore antecedenti l'arrivo della merce.

Quando non sia possibile identificare l'interessato al carico, la società aerea o di navigazione che trasporta la partita è responsabile della richiesta. Le partite in importazione devono essere introdotte tramite i Punti di Entrata autorizzati della Regione Toscana (Porto di Livorno e Aeroporto di Pisa) o, dove i controlli fitosanitari devono essere eseguiti prima dell'assegnazione ad una procedura o destinazione doganale.
Ai sensi dell'art. 36, comma 5, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, i controlli fitosanitari previsti dall'art 36, commi 1, 2 e 3 del Decreto, devono essere effettuati anche sui vegetali, i prodotti vegetali e altre voci che non vengono introdotti nel territorio comunitario, ma che sono diretti ad una delle seguenti destinazioni doganali (in riferimento all'art. 4, commi 15 e 16 del codice doganale comunitario):

- introduzione in zona franca o in deposito franco;
- riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità;

- distruzione;
- abbandono all'Erario;
- in transito;
- in deposito doganale.

In generale, ed in particolare nei casi di piante destinate alla piantagione o di prodotti di nuova importazione, è auspicabile che l'importatore interessato al carico o il suo rappresentante in dogana effettuino una segnalazione preventiva della spedizione allegando la documentazione con congruo anticipo, al fine di velocizzare le procedure al momento dell'arrivo della merce.

L'interessato al carico è tenuto al pagamento delle tassa fitosanitaria e dei costi previsti dalla norma comunitaria. Indipendentemente dall'esito dei controlli, l'interessato al carico è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento. La tariffa deve essere corrisposta per ogni singola spedizione prima di avviare i controlli documentali.
I livelli della tariffa sono indicati nell'allegato XX, parte A, sezione I, del Decreto .
L'importo totale della tariffa è dato dalla somma di:

- una quota fissa relativa ai controlli documentali;
- una quota variabile relativa ai controlli di identità e fitosanitari calcolata in funzione della quantità di merce e della tipologia della merce da importare.

Nel caso in cui la merce arrivi accompagnata da un certificato fitosanitario (una spedizione) in cui compaiono più tipologie di merce ed una o più partite, la tariffa è calcolata applicando l'importo tariffario di un controllo documentale, l'importo tariffario di un controllo di identità e l'importo tariffario del controllo fitosanitario tante volte quante sono le tipologie presenti.
L'importatore è tenuto a consegnare il certificato fitosanitario relativo alla spedizione o il certificato di segheria, nonché l'eventuale nullaosta sementiero in originale
Nel caso in cui la merce arrivi accompagnata da più certificati, si considera: un certificato = una spedizione, a prescindere se l'esportatore indicato nei diversi certificati fitosanitari sia lo stesso o meno.

Casi esplicativi:

La merce arriva accompagnata da un certificato fitosanitario (una spedizione) in cui compare una sola voce di merce (es. fiori recisi), ma più di una unità tassonomica (*Rosa*, *Gypsophila*), quindi in più lotti. La tariffa è calcolata applicando l'importo tariffario di un controllo documentale, l'importo tariffario di un controllo di identità e l'importo tariffario di un controllo fitosanitario. Tale criterio non si applica alle patate da consumo ove la tariffa viene calcolata

per partita.
Es.: talee radicate di *Pelargonium*, *Impatiens*; Fiori recisi di *Rosa* e *Gypsophila*, *Solidago*, ecc.

La merce arriva con uno stesso documento di trasporto, ma spedizioni distinte, identificate da sottolettere, perché provenienti da esportatori diversi anche se indirizzate ad uno stesso destinatario. La tariffa deve essere pagata per ciascuna spedizione accompagnata da un certificato fitosanitario distinto, corrispondente ad ogni singola sottolettera.

La merce (una spedizione) arriva accompagnata da un certificato fitosanitario unico in cui compaiono più voci di merce (lotti). La tariffa è calcolata applicando l'importo tariffario di un controllo documentale, l'importo tariffario di un controllo di identità e l'importo tariffario del controllo fitosanitario tante volte quante sono le voci presenti.
Es.: bulbi di Liliaceae, Talee, fiori recisi : 1 controllo documentale,- 1 controllo di identità – 3 controlli fitosanitari

Nel caso in cui la merce arrivi accompagnata da più certificati , ma con uno stesso documento di trasporto, si considera: un certificato=una spedizione, anche se è lo stesso speditore.
Es.: l'Az. Agricola riceve dallo stesso esportatore fiori recisi di *Solidago* e *Gypsophyla*, talee radicate e bulbi, con una stessa lettera di vettura, ma con 3 certificati fitosanitari diversi. La tariffa fitosanitaria corrispondente è calcolata per ciascun certificato fitosanitario, dipendendo dalla quantità di ciascuna tipologia.

Nel caso in cui la merce arrivi accompagnata da un certificato costituito da più pagine, ognuna delle quali identificate da uno stesso numero di certificato ma distinte per numero, (es. 12410-00, 12410-01, 12410- 02), ai fini del calcolo della tariffa si considera un unico certificato e quindi un'unica spedizione.
Es.: certificato fitosanitario di origine che riporta scritto: pag. 1 di due.

Controllo documentale

Gli Ispettori Fitosanitari del punto di entrata ricevono il modulo di richiesta del nullaosta e i documenti relativi alla spedizione che, per garantire una maggiore riservatezza, dovranno essere depositati in un apposito contenitore collocato all'interno dell'ufficio. Gli ispettori fitosanitari provvedono in prima istanza al controllo documentale seguendo il seguente schema:

- verifica che la richiesta di notifica/ispezione fitosanitaria sia compilata in ogni sua parte e debitamente firmata, datata e timbrata;
- verifica che l'importo della tariffa fitosanitaria sia stato pagato;

- verifica che nell'elenco dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci non siano presenti merci di vietata importazione elencate nell'allegato III della direttiva 2000/29 (e successive modifiche e integrazioni) o indicate in altre norme comunitarie riguardanti misure di emergenza fitosanitaria;
- verifica che la merce sia soggetta a controllo fitosanitari obbligatori in quanto rientrante negli allegati V, parte B e XXI del Decreto o ai sensi di normative specifiche;
- verifica che il Certificato Fitosanitario di esportazione o riesportazione (o la documentazione alternativa, se prevista) rilasciato dal paese esportatore sia valido (data di emissione), autentico, originale, e privo di cancellazioni.
    - Il C.F. non è valido in uno dei seguenti casi:
        - modello non più in uso nel paese di origine;
        - certificato illeggibile;
        - certificato incompleto (tutte le caselle devono essere compilate, deve essere firmato e timbrato);
        - periodo validità terminato o non conforme (14 giorni dalla data di partenza della merce);
        - presenza di alterazioni o cancellazioni non vidimate dall'autorità fitosanitaria;
        - presenza di informazioni contraddittorie o incoerenti;
        - uso di formulazioni contraddittorie con il modello di certificato;
        - certificazione di prodotti di vietata introduzione;
        - dichiarazioni supplementari non coerenti con l'all. IV, parte A e B del Decreto;
- verifica della correttezza di eventuali dichiarazioni addizionali previste dall'allegato IV Parte A sez. I e sez. II o parte B se destinate a particolari "Zone Protette";
- verifica della coerenza tra i documenti fitosanitari e i documenti di trasporto e/o fatture di vendita;
- verifica che l'importatore sia regolarmente iscritto al R.U.P. nel caso di merci inserite nell'allegato V parte B del Decreto (per importatori di altri paesi comunitari dovrà essere verificato il rispetto dell'obbligo di iscrizione all'albo ufficiale come previsto dall'articolo 13 *quater* comma b della Direttiva 2000/29/CE).
- in caso di sementi regolamentate dalla normativa sementiera (Legge 20 aprile 1976, n. 195), verifica del Nullaosta sementiero;
- verifica, nei casi in cui è previsto, il modello attestante l'equivalenza dei vegetali o dei materiali di moltiplicazione dei vegetali.

N.B. Per l'importazione dei semi di (cereali e leguminose in granella) provenienti dai Paesi terzi <u>indicati nell'allegato XXI</u> del Decreto, eccetto i semi di cui all'allegato V, B, punto 8 del Decreto:

- il certificato fitosanitario di origine non è necessario;
- l'iscrizione al RUP non è necessaria;
- l'autorizzazione all'attività di importatore non è richiesta ai sensi dell'art. 19, lettera c del Decreto.

Nel caso in cui dal controllo si evinca che la spedizione contiene (in tutto o in parte) prodotti di vietata importazione il rilascio del nullaosta viene bloccato e dovranno essere prescritte le misure ufficiali di cui all'articolo 40 comma 3 del Decreto:

a) Rifiuto dell'entrata nell' Unione Europea di tutti o di una parte dei prodotti
b) Trasporto verso una destinazione esterna alla UE conformemente ad appropriate procedure doganali
c) Distruzione

In caso di controllo documentale negativo gli Ispettori Fitosanitari richiedono, se possibile, la documentazione mancante o modificata. Nel caso che non sia possibile nessuna integrazione oppure la documentazione integrativa non sia prodotta nei termini imposti, gli Ispettori Fitosanitari decretano l'intercettazione della merce, bloccano il rilascio del nullaosta all'importazione e prescrivono una o più misure ufficiali di cui all'articolo 40 comma 3 del Decreto.
L'intercettazione dovrà essere segnalata sul sito https://webgate.ec.europa.eu/europhyt entro due giorni lavorativi dalla data di emissione del verbale di intercettazione.

Nel caso in cui il controllo documentale abbia dato esito positivo l'Ispettore Fitosanitario appone sul Certificato Fitosanitario il timbro del servizio, la data e la propria firma.

N.B. Nel caso di sementi regolamentate dalla normativa sementiera (Legge 20 aprile 1976, n. 195) e non presenti nell'Allegato V del Decreto si procederà ad effettuare le verifiche finalizzate alla vistatura delle 4 copie originali del Nullaosta Sementiero emesso dal SF della regione a cui è destinata la merce.

Nel caso di vegetali o prodotti vegetali non presenti nell'Allegato V parte B o nell'allegato XXI del Decreto 214/05, si procederà alla verifica della documentazione inviata e, in caso si ritenga necessario, al controllo secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 36 del Decreto, dandone comunicazione all'importatore o al suo rappresentante in Dogana.

Controllo di identità

Al momento dell'arrivo della merce al punto di entrata gli Ispettori Fitosanitari avviano il controllo sulla merce, determinandone le modalità operative.
Gli Ispettori Fitosanitari provvedono al controllo di identità della merce verificando se la spedizione o la partita è effettivamente costituita dalla merce dichiarata nei documenti e verificando altresì la presenza di eventuali marchi previsti dalla normativa.
In caso di controllo di identità negativo gli Ispettori Fitosanitari decretano l'intercettazione della merce in magazzino locale al punto di arrivo o esterno, mediante notifica di intercettazione della merce secondo il

modello MOD-03IMP, e bloccano il rilascio del nullaosta all'importazione prescrivendo le misure ufficiali di cui all'articolo 40 comma 3 del Decreto:

a) Rifiuto dell'entrata nella Comunità Europea di tutti o di una parte dei prodotti (o degli imballaggi)
b) Trasporto verso una destinazione esterna alla UE conformemente ad appropriate procedure doganali
c) Rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati
d) Distruzione

L'intercettazione dovrà essere segnalata sul sito https://webgate.ec.europa.eu/europhyt entro due giorni lavorativi dalla data di emissione del verbale di intercettazione.

In caso di esito positivo del controllo di identità gli Ispettori Fitosanitari avviano il controllo fitosanitario per vegetali e prodotti vegetali previsto, sulla merce direttamente ispezionabile.

Nel caso in cui , al termine di un controllo da parte dell'Ispettore Fitosanitario, rimangano dubbi in merito all'identità del prodotto, in particolare per quanto riguarda il genere o la specie dei vegetali e prodotti vegetali, oppure alla sua origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencate nell'Allegato V parte B del Decreto.

Controllo fitosanitario

Il controllo fitosanitario deve essere effettuato dagli Ispettori Fitosanitari, interamente o a campione sui vegetali, prodotti vegetali e sui loro imballaggi ai fini di verificare che questi siano conformi alla normativa fitosanitaria

Prima di procedere al controllo fitosanitario, sulla base delle schede tecniche contenute nelle Linee guida Mipaaf per i controlli presso i Punti di entrata consultabili nel sito www.importfito.it e dei supporti informativi tecnico-scientifici disponibili in rete, gli Ispettori determinano il tipo di rischio fitosanitario della merce prendendo in considerazione la tipologia vegetale, la specie botanica e la provenienza.

In particolare è necessario verificare che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri materiali ispezionati:

a) non siano contaminati da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, del Decreto;
b) se rientrano nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato;
c) non presentino un rischio di diffusione di organismi nocivi regolamentati o non regolamentati ma di cui non sia stata riscontrata la diffusione sul territorio nazionale;
d) rispettino i requisiti particolari di cui all'all. IV, parte A del Decreto;
e) nel caso di merci destinate a Zone Protette non siano contaminati da organismi nocivi di cui all'all. I, parte B, all. II, parte B e che rispondano ai requisiti di cui all'all. IV, parte B;
f) nel caso di cereali e leguminose in granella occorre controllare, che il grado di infestazione da parte di insetti delle derrate non sia elevato.

g) nel caso degli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci con determinati codici di nomenclatura provenienti dalla Cina occorre controllare che siano soddisfatti i requisiti di cui all'Allegato parte A, sezione 1, punti 2 e 8 del Decreto.

Qualora sia ritenuto necessario, gli Ispettori Fitosanitari possono disporre, salvo diversa prescrizione ministeriale, lo spostamento della merce dall'area visite all'area ispezioni del punto di entrata per provvedere allo svuotamento del contenitore. I controlli devono essere eseguiti presso i centri d'ispezione del punto di entrata specificamente autorizzati per la tipologia di merci o prodotti ad eccezione delle deroghe previste per i controlli documentali limitati alla verifica del sigillo (controllo a Destino).
In caso di controllo fitosanitario negativo gli Ispettori Fitosanitari decretano l'intercettazione della merce in un magazzino interno al punto di entrata o esterno mediante notifica secondo il modello MOD-03IMP e bloccano il rilascio del nullaosta all'importazione.
L'intercettazione dovrà essere segnalata sul sito https://webgate.ec.europa.eu/europhyt entro due giorni lavorativi dalla data di emissione del verbale di intercettazione.

Qualora necessario gli Ispettori Fitosanitari possono disporre delle analisi di laboratorio su un campione della merce, avviando il processo PRO-11LAB di prelievo campione ed attendendo gli esiti del processo PRO-12LAB. Immediatamente dopo il prelievo del campione gli Ispettori inseriscono lo stato "in attesa di esiti esami di laboratorio" del nullaosta relativo alla richiesta nella sezione MIPAAF- SFR del portale AIDA – Servizi per l'interoperabilità dell'Agenzia delle Dogane.
Durante l'attesa degli esiti analitici la merce deve essere circoscritta e opportunamente contrassegnata al fine di evitare qualunque manomissione e sarà imposto un periodo di quarantena finché siano disponibili i risultati (cfr. art. 40 comma 3 e del Decreto). In caso di esito analitico positivo (rilevamento di parassiti regolamentati o non regolamentati ma di cui non sia nota la diffusione sul territorio nazionale) gli Ispettori Fitosanitari decretano l'intercettazione della merce in un magazzino interno al punto di entrata o esterno mediante notifica secondo il modello MOD-03IMP e bloccano il rilascio del nullaosta all'importazione.
L'intercettazione dovrà essere segnalata sul sito https://webgate.ec.europa.eu/europhyt entro due giorni lavorativi dalla data di emissione del verbale di intercettazione.

Conclusione della procedura di controllo

Controlli con esito negativo

Se in seguito ai controlli effettuati il SF competente ritiene che le condizioni previste dall'articolo 36 del Decreto non siano soddisfatte ai vegetali, prodotti vegetali o altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una delle seguenti misure come previsto dall'articolo 40 comma 3 del Decreto:

a) Rifiuto dell'entrata nella Comunità Europea di tutti o di una parte dei prodotti (o degli imballaggi)
b) Trasporto verso una destinazione esterna alla CE conformemente ad appropriate procedure doganali
c) Rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati
d) Distruzione, secondo modalità che impediscano l'eventuale diffusione del parassita
e) Imposizione di un periodo di quarantena (finché non siano disponibili i risultati delle analisi)
f) Eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, previo assenso del SFR, secondo metodi approvati dal SFN, imposizione di un trattamento adeguato in conformità con quanto previsto dall'art. 27 comma b del D Lgs. 84/2012

Nel caso in cui si applichino i commi a, b e c l'Ispettore Fitosanitario deve emettere un verbale di intercettazione e segnalare l'intercettazione stessa sul sito https://webgate.ec.europa.eu/europhyt entro due giorni lavorativi dalla data di emissione del verbale; inoltre deve annullare i C.F. o qualsiasi altro documento fitosanitario presentato apponendo un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura "ANNULLATO", nonché l'indicazione del SFR e la data di respingimento.
Nei termini previsti dal decreto, oltre alla misure fitosanitarie previste, potranno essere contestate all'importatore o al suo rappresentante in dogana le sanzioni prescritte dall'art. 54 del Decreto.
L'ispettore fitosanitario provvede ad inserire lo stato "non rilasciabile" nella sezione MIPAAF- SFR del portale AIDA – Servizi per l'interoperabilità dell'Agenzia delle Dogane.

Controlli con esito positivo

Se in seguito ai controlli effettuati il SF competente ritiene che le condizioni previste dall'articolo 36 del Decreto siano soddisfatte l'Ispettore Fitosanitario ne autorizza l'introduzione sul territorio Nazionale rilasciando apposito nullaosta compilando il MOD-02IMP - Nullaosta per l'importazione-, oppure il MOD-06IMP nel caso di imballaggi contenenti specifiche merci provenienti dalla Cina, che attesta i risultati delle verifiche effettuate e vincola la partita ad una destinazione fra quelle sotto elencate:

a) Introduzione in libera pratica nel mercato interno
b) Transito

L'ispettore fitosanitario provvede ad inserire lo stato "rilasciato" nella sezione MIPAAF- SFR del portale AIDA – Servizi per l'interoperabilità dell'Agenzia delle Dogane.

Una copia del Nullaosta viene conservata nell'archivio del Servizio fitosanitario regionale insieme ai certificati fitosanitari originali per un periodo minimo di 10 anni.
Nel caso in cui per la merce oggetto dell'importazione sia previsto il Passaporto dei vegetali dovrà essere rilasciata una seconda copia del Nullaosta che dovrà accompagnare la merce fino alla destinazione riportata. L'importatore dovrà registrare gli estremi del N.O. sul registro dei Passaporti.

L'Ispettore Fitosanitario, per partite che dovranno essere riesportate, rilascia all'interessato al carico, oltre al Nullaosta in originale copia autenticata dei certificati fitosanitari.

In caso di sementi regolamentate l'ispettore fitosanitario appone il proprio timbro e la firma sul Nullaosta sementiero MOD-04IMP che sarà poi preso in carico dal Servizio Fitosanitario della Regione di destinazione della spedizione.

L'Ispettore Fitosanitario provvede ad inserire il Nullaosta rilasciato in un'apposita procedura on line, denominata Import/Export Merci, che viene implementata per alcuni campi direttamente nel punto di entrata.

L'immissione delle informazioni mancanti viene effettuata dal personale amministrativo preposto che provvede a completare e validare la registrazione nella procedura di ciascun Nullaosta nonché ad inviare i dati al sistema informativo SIAN.

6. Sintesi del processo

6.1 Obiettivo

Effettuare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali e le sementi incluse nell'allegato V parte B e nell'allegato XXI del D. Lgs. 214/05 e successivi aggiornamenti, al fine di rilasciare il nullaosta all'importazione.

6.2 Descrizione sintetica

Il processo di "Rilascio del nullaosta all'importazione di vegetali" si svolge attraverso 5 macro-fasi:

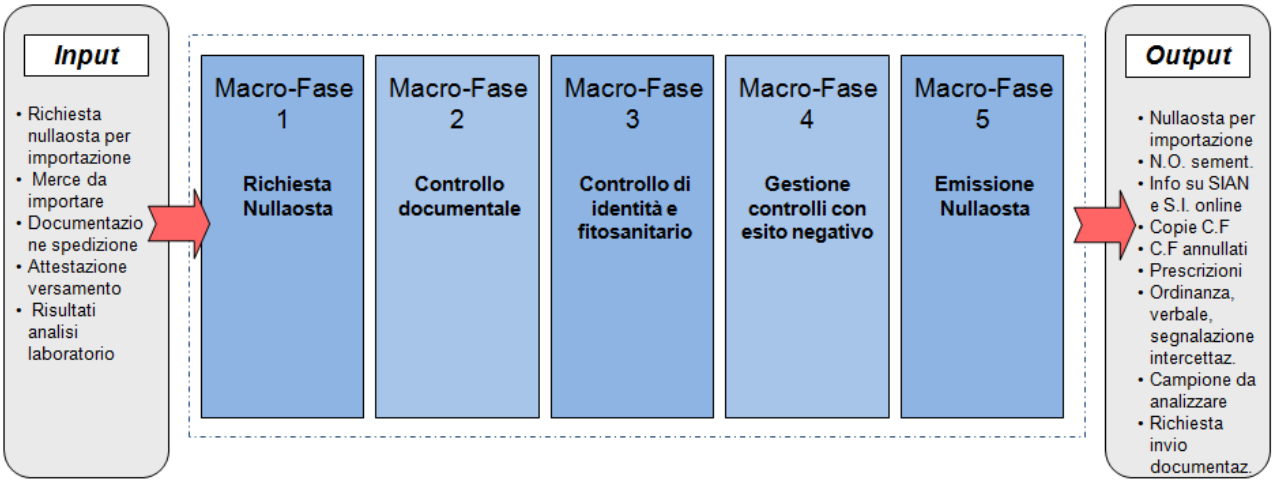

1 - Richiesta Nullaosta

L'importatore o il suo rappresentante in Dogana inviano il modulo compilato di richiesta di Nullaosta mettendo a disposizione la documentazione allegata necessaria con un congruo anticipo rispetto all'arrivo della merce.

2 - Controllo documentale

L'Ispettore Fitosanitario effettua il controllo documentale previsto, richiedendo l'eventuale documentazione mancante o da modificare.

3 – Controllo di identità e fitosanitario

L'Ispettore Fitosanitario provvede al controllo di identità della merce in arrivo, determina le modalità del controllo fitosanitario e provvede alla sua esecuzione decidendo sulla necessità o meno di svuotare il contenitore spostandolo nell'area di ispezione e della necessità di disporre eventuali controlli analitici con conseguente messa in quarantena della partita.

4 - Gestione controlli con esito negativo

Qualora uno dei controlli abbia esito negativo l'Ispettore Fitosanitario blocca la procedura di emissione positiva del nullaosta, decreta l'intercettazione della merce nel punto di arrivo o in magazzino esterno e decide, in base alla situazione, quale delle prescrizioni formali adottare per la gestione della merce intercetta.
Contestualmente provvede ad inserire l'intercettazione sul sito https://webgate.ec.europa.eu/europhyt entro due giorni lavorativi dalla data di emissione del verbale.
Inoltre inserisce lo stato di "non rilasciabile" del nullaosta stesso nella sezione MIPAAF- SFR del portale AIDA – Servizi per l'interoperabilità dell'Agenzia delle Dogane.

5 - Emissione Nullaosta

In caso di esito positivo del controllo, l'Ispettore Fitosanitario emette e rilascia il nullaosta per l'importazione ed inserisce lo stato di "rilasciato" del nullaosta stesso nella sezione MIPAAF- SFR del portale AIDA – Servizi per l'interoperabilità dell'Agenzia delle Dogane. Le informazioni contenute nel nullaosta vengono inserite nella procedura on line Import Merci, in fasi successive, da parte degli Ispettori stessi e dell'impiegato amministrativo.

6.3 Diagramma

DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCESSO SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE TOSCANA: "PRO-09IMP - RILASCIO DEL NULLAOSTA ALL'IMPORTAZIONE DEI VEGETALI

LEGENDA 1
- INIZIO E FINE
- OPERAZIONE
- ANALISI
- ATTESA
- DOCUMENTI
- DOCUMENTO RICEVUTO DALL'ESTERNO
- DOCUMENTO INVIATO ALL'ESTERNO
- RINVIA AD ALTRA PROCEDURA

LEGENDA 2: *In corsivo* : *documenti interni al processo*. In carattere grassetto: documenti **provenienti dall'esterno.**

LEGENDA 3: *In corsivo* : *documenti interni al processo*. In carattere grassetto: documenti **destinati all'esterno.**

RESPONSABILITA': Importatore (o rappresentante in dogana) | Ispettori Fitosanitari | Impiegato amministrativo Pisa

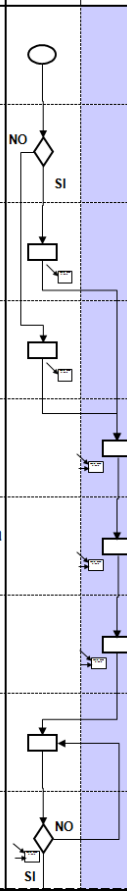

ID	ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	
1	Compila modulo richiesta di Nullaosta per importazione e Nullaosta per importazione per parti di sua competenza			M.FASE 1
2	Presenti vegetali o prodotti vegetali non inseriti nell'allegato V parte B del Decreto?			
3	Comunica con congruo anticipo l'arrivo tramite e-mail		*Richiesta Nullaosta per importazione*	
4	Invia modulo per e-mail, o per via telematica utilizzando la funzione SUD-Fitosanitario della piattaforma TPCS, e documentazione spedizione entro le 24 ore precedenti all'arrivo del carico		*Richiesta Nullaosta per importazione*	
5	Riceve modulo richiesta di Nullaosta	**Richiesta Nullaosta per importazione**		
6	Controlla le richieste di nullaosta pervenute per via telematica attraverso la funzione SUD-Fitosanitario della piattaforma TPCS	**Richiesta Nullaosta per importazione**		
7	Riceve documentazione della spedizione	**Documentazione spedizione**		
8	Paga tariffa fitosanitaria e costi previsti dalla normativa comunitaria			
9	Dimostra avvenuto pagamento tramite attestazione di versamento effettuato	**Attestazione versamento**		

DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCESSO SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE TOSCANA: "PRO-09IMP - RILASCIO DEL NULLAOSTA ALL'IMPORTAZIONE DEI VEGETALI

LEGENDA 1
- INIZIO E FINE
- OPERAZIONE
- ANALISI
- ATTESA
- DOCUMENTI
- DOCUMENTO RICEVUTO DALL'ESTERNO
- DOCUMENTO INVIATO ALL'ESTERNO
- RINVIA AD ALTRA PROCEDURA

LEGENDA 2: *In corsivo : documenti interni al processo*. In carattere grassetto: documenti **provenienti dall'esterno.**

LEGENDA 3: *In corsivo : documenti interni al processo*. In carattere grassetto: documenti **destinati all'esterno.**

ID	ATTIVITA'	RESPONSABILITA': Importatore (o rappresentante in dogana)	RESPONSABILITA': Ispettori Fitosanitari	RESPONSABILITA': Impiegato amministrativo Pisa	LEGENDA 2 (INPUT)	LEGENDA 3 (OUTPUT)	
10	Avvia controllo documentale						M.FASE 2
11	Verifica che la richiesta di notifica/ispezione fitosanitaria sia compilata in ogni sua parte e debitamente firmata, datata e timbrata						
12	Verifica che l'importo della tariffa fitosanitaria sia stato pagato						
13	Verifica coerenza tra documentazione fitosanitaria e documentazione di trasporto/fattura di vendita						
14	Verifica che non siano presenti specie di vietata importazione						
15	Verifica che la merce sia soggetta a controllo fitosanitari obbligatori						
16	Verifica che l'importatore sia regolarmente iscritto al RUP						
17	Verifica certificato fitosanitario emesso dal Paese esportatore				*Documentazione spedizione*		
18	Verifica, se presenti, le dichiarazioni addizionali				*Documentazione spedizione*		
19	Verifica, se necessario, il Nullaosta sementiero				*Documentazione spedizione*		
20	Verifica, se necessario, il modello attestante l'equivalenza dei materiali di moltiplicazione dei vegetali						
21	Controllo documentale ok?		SI / NO				
22	Specie di vietata importazione?		SI / NO				
23	Richiede invio documentazione modificata/mancante					**Richiesta invio documentazione**	

DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCESSO SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE TOSCANA: "PRO-09IMP - RILASCIO DEL NULLAOSTA ALL'IMPORTAZIONE DEI VEGETALI

LEGENDA 1
- INIZIO E FINE
- OPERAZIONE
- ANALISI
- ATTESA
- DOCUMENTI
- DOCUMENTO RICEVUTO DALL'ESTERNO
- DOCUMENTO INVIATO ALL'ESTERNO
- RINVIA AD ALTRA PROCEDURA

LEGENDA 2: *In corsivo*: *documenti interni al processo*. In carattere grassetto: documenti **provenienti dall'esterno.**

LEGENDA 3: *In corsivo*: *documenti interni al processo*. In carattere grassetto: documenti **destinati all'esterno.**

RESPONSABILITA': Importatore (o rappresentante in dogana) | Ispettori Fitosanitari | Impiegato amministrativo Pisa

ID	ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	
24	Determina modalità del controllo da effettuare secondo normativa di riferimento			M.FASE 3
25	Riceve partita merce in punto di ispezione	**Merce da importare**		
26	Effettua controllo di identità della merce a fronte di quanto dichiarato nei documenti			
27	Verifica presenza di eventuali marchi previsti dalla normativa			
28	Controllo ok? (NO / SI)			
29	Determina il tipo di rischio fitosnitario della merce componente la spedizione			
30	Effettua controllo fitosanitario della merce ispezionabile			
31	Controllo ok? (NO / SI)			
32	Necessità di svuotare contenitore? (NO / SI)			
33	Dispone spostamento della merce da area visite ad area ispezioni			
34	Effettua controllo fitosanitario della merce			
35	Controllo ok? (NO / SI)			

DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCESSO SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE TOSCANA: "PRO-09IMP - RILASCIO DEL NULLAOSTA ALL'IMPORTAZIONE DEI VEGETALI

LEGENDA 1
- INIZIO E FINE
- OPERAZIONE
- ANALISI
- ATTESA
- DOCUMENTI
- DOCUMENTO RICEVUTO DALL'ESTERNO
- DOCUMENTO INVIATO ALL'ESTERNO
- RINVIA AD ALTRA PROCEDURA

LEGENDA 2: *In corsivo*: *documenti interni al processo*. In carattere grassetto: documenti **provenienti dall'esterno.**

LEGENDA 3: *In corsivo*: *documenti interni al processo*. In carattere grassetto: documenti **destinati all'esterno.**

RESPONSABILITA': Importatore (o rappresentante in dogana) | Ispettori Fitosanitari | Impiegato amministrativo Pisa

ID	ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	
36	Necessaria analisi di laboratorio su campione?			M.FASE 3
37	Preleva campione per analisi fitopatologica (avvia processo "Prelievo campioni" PRO-11LAB)		Campione da analizzare	
38	Inserisce lo stato "in attesa di esiti esami di laboratorio" per il nullaosta nella sezione MIPAAF-SFR del portale AIDA			
39	Appone sigillo a contenitore merce			
40	Decreta partita in periodo di quarantena fino a che i risultati dell'analisi non siano disponibili			
41	Invia campione a laboratorio per analisi (avvia processo "Ricevimento campioni, analisi e rilascio del referto analitico-diagnostico da parte del laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale" PRO-12LAB)		Campione da analizzare	
42	Riceve risultato dell'analisi	Risultati analisi laboratoro		
43	Decreta partita fuori dal periodo di quarantena in attesa di azioni a seguire			
44	Risultato dell'analisi ok?			

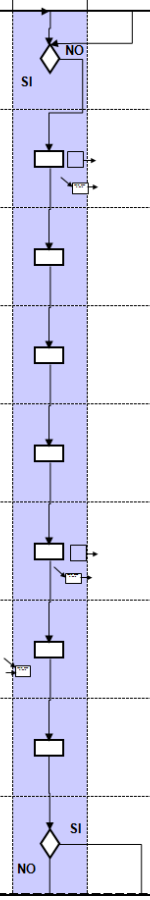

DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCESSO SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE TOSCANA: "PRO-09IMP - RILASCIO DEL NULLAOSTA ALL'IMPORTAZIONE DEI VEGETALI

LEGENDA 1
- INIZIO E FINE
- OPERAZIONE
- ANALISI
- ATTESA
- DOCUMENTI
- DOCUMENTO RICEVUTO DALL'ESTERNO
- DOCUMENTO INVIATO ALL'ESTERNO
- RINVIA AD ALTRA PROCEDURA

RESPONSABILITA': Importatore (o rappresentante in dogana) | Ispettori Fitosanitari | Impiegato amministrativo Pisa

LEGENDA 2: *In corsivo : documenti interni al processo*. In carattere grassetto: documenti **provenienti dall'esterno.**

LEGENDA 3: *In corsivo : documenti interni al processo*. In carattere grassetto: documenti **destinati all'esterno.**

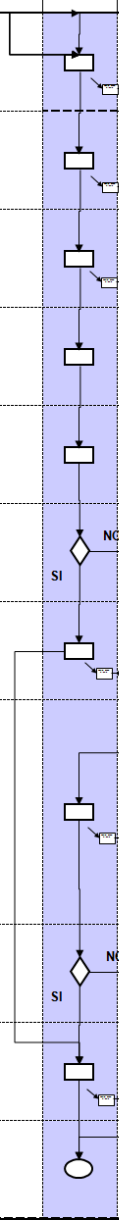

ID	ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	
45	Decreta intercettazione della merce in punto di arrivo o magazzino esterno		Ordinanza intercettazione merce	M.FASE 4
46	Emette verbale di intercettazione		Verbale di intercettazione	
47	Segnala intercettazione su sito comunitario entro 2 giorni		Segnalazione intercettazione	
48	Blocca il rilascio positivo del Nullaosta all'importazione			
49	Inserisce lo stato "non rilasciabile" per il nullaosta nella sezione MIPAAF-SFR del portale AIDA			
50	Blocco a causa di merce di vietata importazione?			
51	Prescrive una delle misure ufficiali tra: A)Rifiuto dell'entrata nella Comunità Europea B)Trasporto verso una destinazione esterna alla CE conformemente ad appropriate procedure doganali C)Distruzione		Prescrizioni ufficiali	
52	Prescrive una delle misure ufficiali tra: A) Rifiuto dell'entrata nella Comunità Europea di tutti o di una parte dei prodotti (o degli imballaggi) B)Trasporto verso una destinazione esterna alla CE conformemente ad appropriate procedure doganali C)Rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati D)Distruzione E)Imposizione di un periodo di quarantena (finchè non siano disponibili i risultati delle analisi) F)Imposizione di un trattamento adeguato in conformità con quanto previsto dall'art. 27 comma b del D Lgs. 84/2012		Prescrizioni ufficiali	
53	Misura ufficiale è tra A)Rifiuto dell'entrata nella Comunità Europea B)Trasporto verso una destinazione esterna alla CE conformemente ad appropriate procedure doganali C)Distruzione?			
54	Annulla certificati fitosanitari associati apponendo timbro, nome del SFR e data		Certificati fitosanitari annullati	
55	Inserisce lo stato "non rilasciabile" per il nullaosta nella sezione MIPAAF-SFR del portale AIDA			

DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCESSO SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE TOSCANA: "PRO-09IMP - RILASCIO DEL NULLAOSTA ALL'IMPORTAZIONE DEI VEGETALI

LEGENDA 1
- INIZIO E FINE
- OPERAZIONE
- ANALISI
- ATTESA
- DOCUMENTI
- DOCUMENTO RICEVUTO DALL'ESTERNO
- DOCUMENTO INVIATO ALL'ESTERNO
- RINVIA AD ALTRA PROCEDURA

LEGENDA 2: *In corsivo : documenti interni al processo .* In carattere grassetto: documenti **provenienti dall'esterno.**

LEGENDA 3: *In corsivo : documenti interni al processo .* In carattere grassetto: documenti **destinati all'esterno.**

RESPONSABILITA': Importatore (o rappresentante in dogana) | Ispettori Fitosanitari | Impiegato amministrativo Pisa

ID	ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	
56	Autorizza introduzione sul territorio nazionale della partita			M.FASE 5
57	Rilascia Nullaosta all'importazione		**Nullaosta all'importazione**	
58	Inserisce lo stato "rilasciato" per il nullaosta nella sezione MIPAAF-SFR del portale AIDA			
59	Merce oggetto dell'importazione prevede Passaporto dei vegetali?			
60	Rilascia seconda copia Nullaosta da accompagnare alla merce			
61	La partita necessita di riesportazione?			
62	Rilascia copia autenticata dei certificati fitosanitari		**Copie autenticate certificati fitosanitari**	
63	Si tratta di sementi regolamentate?			
64	Appone timbro e firma sul Nullaosta semetiero		**Nullaosta sementiero**	
65	Inserisce nel sistema informativo on-line alcuni dei Nullaosta rilasciati		**Informazioni su S.I on line**	
66	Completa registrazione delle informazioni sulla procedura on-line			
67	Inserisce su SIAN i dati dei Nullaosta rilasciati		**Informazioni su SIAN**	

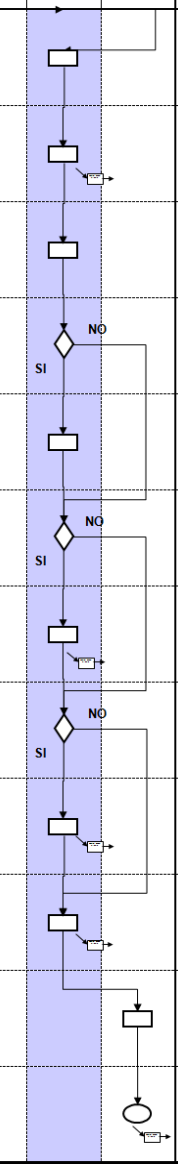

7. Elenco allegati

- **MOD-01IMP** - Modello richiesta nullaosta per importazione
- **MOD-02IMP** - Modello nullaosta per importazione
- **MOD-03IMP** - Modello ordinanza intercettazione
- **MOD-04IMP** - Modello nullaosta sementiero
- **MOD-05IMP** - Modello richiesta nullaosta per importazione di imballaggi contenenti specifiche merci provenienti dalla Cina
- **MOD-06IMP** - Modello nullaosta per importazione di imballaggi contenenti specifiche merci provenienti dalla Cina
- **RIF-01IMP** - Tariffe fitosanitarie (allegato XX D.Lgs. 214/2005)
- **RIF-02IMP** - Lista vegetali, prodotti vegetali ed altre voci (allegato V D.Lgs. 214/2005)
- **RIF-03IMP** - Lista vegetali e prodotti vegetali non compresi in allegato V (allegato XXI D.Lgs. 214/2005)